

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MUSE A R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGROPOLI SA VIA ROSSI 21
Numero REA: SA - 412049
Codice fiscale: 05008010653
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"COOPERATIVA SOCIALE MUSE A R.L. "	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE,	
	SCOPO E DURATA DELLA	
	SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata	
	"COOPERATIVA SOCIALE MUSE A R.L. "	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.	
	Trattandosi di cooperativa sociale, essa è disciplinata dalla	
	legge n.381 dell'8 novembre 1991, e potrà essere sia "di tipo	
	A" (avente ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari	
	ed educativi), che "di tipo B" (avente ad oggetto lo svolgi-	
	mento di attività diverse - agricole, industriali, commercia-	
	li o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, quali individuate dall'art.4 della leg-	
	ge).	
	A norma dell'art.1, comma 2, della suddetta legge, si appli-	
	cano alla cooperativa, in quanto compatibili con la citata	
	legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa	
	stessa opera (produzione e lavoro).	

	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Agropoli al-	
	l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza del-	
	l'assemblea dei soci.	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060,	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deli-	
	berazione dell'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codi-	
	ce civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521	
	comma secondo del codice civile, può svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire ai propri soci opportunità di	

	lavoro ed occupazione a condizioni migliori e con maggior	
	frequenza rispetto a quanto possa offrire il mercato del la-	
	voro; pertanto, lo scopo che i soci lavoratori della coopera-	
	tiva intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- attività di progettazione, comunicazione e marketing rivol-	
	te a enti pubblici e privati, finalizzate alla valorizzazione	
	sociale, economica, culturale, di promozione e sviluppo del	
	patrimonio culturale dei territori di riferimento;	
	- valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, delle a-	
	ree urbane ed extraurbane, parchi e riserve naturali di inte-	
	resse locale, regionale o nazionale, attraverso ricerche, in-	

	terventi di attività di informazione, organizzazione di ini-	
	ziative pubbliche;	
	- la gestione di attività ludico-educative e di cura, la ge-	
	stione di musei, biblioteche, opere d'arte, palestra, cinefo-	
	rum, tempo libero, attività di laboratorio di vario genere,	
	produzione artigianale locale, informatica, attività didatti-	
	co-espressive, ecc., direttamente e/o in appalto o convenzio-	
	ne con enti pubblici enti ecclesiastici e/o privati in genere;	
	- la vigilanza sullo stato di mantenimento e cura dei beni	
	monumentali ed artistici del territorio da parte degli enti	
	proprietari e dei soggetti affidatari ed eventuali interventi	
	presso le autorità locali, provinciali, regionali, statali,	
	la soprintendenza ai beni culturali e gli altri enti compe-	
	tenti in materia in caso di pericolo di degrado, di trafuga-	
	mento, di danneggiamento od altra circostanza negativa;	
	- attività di studio e verifica dei bisogni territoriali me-	
	diante ricerche di tipo statistico e sociologico, con parti-	
	colare attenzione alle esigenze naturali legate all'utilizzo	
	del territorio, quali aree verdi, servizi, centri di aggrega-	
	zione e socializzazione, iniziative culturali e per il tempo	
	libero;	
	- attività di promozione e valorizzazione di capacità arti-	
	stiche, musicali e culturali rivolta a tutte le età, alle	
	scuole e nella società, attraverso iniziative, manifestazio-	
	ni, eventi, dibattiti, convegni, congressi e divulgazione con	

	mezzi di comunicazioni di massa;	
	- lo studio, la documentazione e la catalogazione dei beni	
	storici, culturali, monumentali, bibliografici, paesaggistici	
	ed etnoantropologici delle tradizioni religiose, popolari e	
	civili, degli usi e dei costumi e di quanto altro possa aiu-	
	tare a mantenere vive nella comunità locale e fuori le origi-	
	ni, l'identità e l'immagine del territorio locale;	
	- la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto	
	terzi di: aree attrezzate, per verde pubblico, riserve natu-	
	rali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla co-	
	municazione (telematica, radio e televisiva), attività di	
	servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili	
	dagli Enti locali;	
	- collaborazioni con gli istituti scolastici al fine di of-	
	frire nuovi e diversi strumenti didattici integrativi, in	
	particolare: studio e intervento territoriale, diffusione	
	della cultura informatica, tecnologica, musicale e sportiva,	
	costruzione di reti e gemellaggi tra istituti per promuovere	
	i rapporti sociali e la conoscenza delle diverse culture.	
	La società potrà inoltre concorrere ed accedere anche ad ap-	
	palti pubblici.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e, nei limiti e con le condizioni di legge, conclude-	
	re ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, crediti-	

	zia, finanziaria e di partecipazione anche ad altre società o	
	enti, che sarà ritenuta necessaria o utile. Essa potrà, inol-	
	tre, prestare garanzie reali e contrarre mutui con lo Stato,	
	con gli Istituti di Credito, con Enti autorizzati dalla Legge	
	e con società e ditte private e fruire di contributi, sussidi,	
	provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto	
	dalle disposizioni vigenti o di altre disposizioni normative	
	sovranzionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali,	
	o in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.	
	La cooperativa, pur svolgendo diverse ed eterogenee attività,	
	ha scopo mutualistico unitario, consistente nell'assicurare	
	occasioni di lavoro ai propri soci lavoratori ed ha quindi un'unica	
	gestione mutualistica.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	

	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	
	la cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto	
	divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministra-	
	zione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può supe-	
	rare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volonta-	
	ri sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	

	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	

	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'intere-	
	ssato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	

	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per re-	
	cesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o lega-	
	tari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può re-	
	cedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	

	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	

	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	

	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli e-	
	redi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è	
	verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato, salvo il dirit-	
	to di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	

	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diven-	
	tare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	

	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	L'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo;	
	Il Collegio Sindacale.	

	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adot-	
	tate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE	
	L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da	
	affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o con-	
	segnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei so-	
	ci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione puo'	
	essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai	
	soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante	
	dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo ammini-	
	strativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	

	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-	
	razione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la con-	
	vocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza asso-	
	luta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un	

	segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	COMPETENZE	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	

	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribui-	
	ta dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati.	

	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali	
	diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente	
	dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un Amministratore	
	Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, an-	
	che non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per	
	il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	

	anche a tempo indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-	
	stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-	
	re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non	
	siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto at-	

	tribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-	
	genza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due gior-	
	ni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro	
	del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se	
	nominati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	

	più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-	
	conferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	

	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del co-	
	dice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presi-	
	dente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva	
	o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o	
	congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della	
	società con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.	

	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa	
	finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	

	società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; de-	
	cade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-	
	xies C.C.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E	
	COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	